data pubblicazione 06/05/2009

Corte di Cassazione, Sez. I Civile 16 gennaio 2009, n. 1036 - Pres. Plenteda - Rel. Panzani.

Società - Di persone fisiche - Società semplice - Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio - In genere - Liquidazione della quota in favore degli eredi del socio defunto - Responsabilità illimitata e solidale dei soci superstiti - Insussistenza - Limitazione della condanna alla quota interna di responsabilità di ciascun socio - Fondamento - Presunzione di uguaglianza delle quote - Applicabilità.

Nelle società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la responsabilità illimitata e solidale tra i soci è stabilita a favore dei terzi che vantino crediti nei confronti della società e non è applicabile alle obbligazioni della società nei confronti dei soci medesimi, conformemente alla regola generale secondo cui, nei rapporti interni, l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi: pertanto, nel giudizio intrapreso dagli eredi del socio per la liquidazione della quota spettante al "de cuius", la condanna dei soci superstiti va limitata alla loro quota interna di responsabilità, che può essere determinata dal giudice ai sensi dell'art. 2263 cod. civ., secondo il quale, salvo prova contraria, le quote si presumono uguali. (fonte CED – Corte di Cassazione)

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IL CASO IT

Fatto

T.C., D.S.M., D.S.G. convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Enna L.S., C.G. e V.G., i primi due anche quali amministratori e legali rappresentanti della s.n.c. Habitat di Casale & C., per ottenere la liquidazione della quota di Di.Sa.

M., rispettivamente loro marito e padre, che era stato socio della s.n.c. Habitat fino al giorno della morte, avvenuta il (OMISSIS).

Esponevano le attrici che la società aveva ad oggetto l'acquisto di un'area per la costruzione di civili abitazioni da rivendere a terzi.

Il Di.Sa.Ma. era deceduto quando la costruzione dell'edificio era stata ultimata e gli appartamenti venduti, ad eccezione di sei garage. I convenuti non avevano proceduto alla liquidazione della quota a favore delle attrici, eredi del socio defunto, secondo quanto stabilito dall'art. 17 dell'atto costitutivo della società.

L. e C. si costituivano in giudizio affermando di aver chiuso l'attività in perdita, da essi stessi sostenuta.

Si dichiaravano pronti a rendere il conto della gestione e proponevano domanda riconvenzionale di condanna delle attrici al pagamento delle passività della gestione sociale nei limiti della quota di loro spettanza.

Il V., a sua volta, osservava di non esser tenuto al pagamento di alcuna somma perchè non aveva mai svolto le funzioni di amministratore.

Nel corso del giudizio veniva ordinato al L. ed al C. di depositare il conto della gestione, incombente cui essi non provvedevano, sicchè le attrici venivano ammesse a prestare giuramento estimatorio sulla somma ad esse dovuta a titolo di liquidazione della quota. All'esito del giuramento il Tribunale condannava la s.n.c. Habitat, il L., il C. ed il V., in solido tra loro, al pagamento in favore delle attrici della somma di L. 11 milioni, oltre interessi legali.

Proponevano appello il L., il C. ed il V..

La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza 5.8.2003 rigettava l'appello del L. e del C., accogliendo invece l'impugnazione del V..

Osservava, per quanto qui ancora interessa, che il contraddittorio con la s.n.c. Habitat era

stato ritualmente instaurato perchè la società in primo grado era stata citata in persona dei soggetti cui, ai sensi dell'art. 12 dell'atto costitutivo, spettava la rappresentanza legale. Sussisteva inoltre sia la legittimazione passiva della società, cui doveva essere riconosciuta la qualità di soggetto di diritto ed autonomia patrimoniale distinta da quella dei soci, sia quella degli amministratori, fondata sull'art. 2260 c.c..

Doveva ritenersi pacifico ed incontestato, posto che sulla statuizione in tal senso della sentenza di primo grado non vi era stata impugnazione, che la società fosse amministrata esclusivamente dal L. e dal C., ancorchè l'art. 11 dell'atto costitutivo prevedesse che l'amministrazione spettasse ad un consiglio di amministrazione composto da tutti i soci.

Ai sensi dell'art. 2261 c.c. i soci avevano diritto di ottenere il conto della gestione dagli amministratori. Il L. ed il C. si erano offerti di rendere il conto ed il Tribunale aveva loro ordinato di renderlo, senza che essi avessero ottemperato, si che le appellate creditrici avevano diritto di determinare con giuramento, ai sensi dell'art. 265 c.p.c., la somma loro dovuta, come in effetti era avvenuto.

Gli effetti del giuramento non potevano peraltro riguardare il V., nei cui confronti non era stato pronunciato ordine di rendere il conto. Questi d'altra parte non poteva neppure pretendere il riconoscimento in suo favore di alcuna somma, a titolo di liquidazione della propria quota, come pure aveva domandato.

Di conseguenza la Corte d'appello riformava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato anche il V. al pagamento della somma di L. 11 milioni in favore delle appellate.

Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il C., articolando due motivi.

Ricorre anche il L. con separato ricorso, anch'esso con due motivi. Resistono con separati controricorsi ai ricorsi del C. e del L., T.C., D.S.M. e D.S. G., che hanno anche depositato memoria. V.G. ha proposto ricorso incidentale con due motivi sia nel procedimento instaurato dal C. che in quello promosso dal L..

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente principale C. deduce violazione degli artt. 101, 102, 291 e 354 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nonchè difetto e contraddittorietà di motivazione.

Contesta che il contraddittorio nel giudizio di primo grado fosse stato ritualmente instaurato nei confronti della s.n.c. Habitat perchè a nulla rileverebbe la chiamata in causa del C. e del L. quali legali rappresentanti della società e perchè ai sensi dell'art. 12 dell'atto costitutivo l'amministrazione era stata affidata ad un consiglio di amministrazione composto da tutti i soci, si che il rapporto processuale avrebbe dovuto essere instaurato anche nei confronti del V.. Di qui la nullità della sentenza di primo grado che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare ai sensi dell'art. 354 c.p.c. Sottolinea il ricorrente che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 291/2000) unica legittimata all'azione di liquidazione della quota del socio è la società, da cui seguirebbe la mancanza di legittimazione passiva dei singoli soci ed il difetto di solidarietà passiva tra la società ed i soci.

Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce violazione degli artt. 112, 189, 263 e 265 c.p.c. nonchè degli artt. 2260, 2261 e 2289 c.c., nonchè difetto e contraddittorietà di motivazione.

La Corte d'appello non avrebbe considerato che la domanda di rendiconto era inammissibile perchè non proposta con l'atto introduttivo del giudizio, come eccepito dal ricorrente.

Nella specie non poteva trovare applicazione l'art. 2261 c.c., perchè il dante causa delle attrici partecipava all'amministrazione della società ed esse non erano legittimate a chiedere il conto per atti o negozi giuridici compiuti da altri. La liquidazione della quota doveva essere effettuata ai sensi dell'art. 2289 c.c. e quindi in base alla situazione patrimoniale del giorno in cui si era verificato lo scioglimento, che secondo la c.t.u. esperita era risultata del tutto passiva. Non poteva rilevare la disponibilità del C. e del L. a rendere il conto, perchè essi non vi erano tenuti in proprio, ma nella qualità di amministratori, e perchè la domanda di rendiconto non era stata notificata alla società contumace ai sensi dell'art. 291 c.p.c., cui andava notificata anche l'ordinanza che aveva ammesso il giuramento estimatorio. In ogni caso unica legittimata passiva era la s.n.c. Habitat.

Non era infine giustificabile la condanna solidale del ricorrente, posto che l'obbligo del pagamento della quota faceva carico alla società in via esclusiva.

2. Con il suo ricorso, tempestivamente notificato in data 17- 19.1.2004, e che quindi deve

essere qualificato come ricorso incidentale, il L. formula i medesimi motivi sviluppati dal C..

3. Con il primo motivo del duplice ricorso incidentale di identico tenore, proposto a seguito della notifica del ricorso principale del C. e del ricorso del L., il V. deduce violazione dell'art. 2289 c.c. nonchè difetto e contraddittorietà di motivazione. Lamenta che la Corte d'appello abbia accolto la domanda di liquidazione della quota come se fosse questione di un rapporto personale tra le eredi di Di.Sa.Ma. e gli amministratori della società, mentre la domanda di liquidazione della quota doveva essere fatta valere nei confronti di quest'ultima, nei limiti di cui all'art. 2289 c.c. vale a dire in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si era verificato lo scioglimento.

Pertanto il diritto delle eredi alla liquidazione della quota sussisteva soltanto in quanto la società avesse un attivo di L. 44 milioni.

L'effetto del giuramento non poteva che essere quello di ricostituire il patrimonio della società in pari misura. Solo subordinatamente a tale adempimento, le attrici potevano vantare diritto alla liquidazione della quota. Il ricorrente incidentale si duole che il motivo di appello formulato in tal senso non sia stato accolto.

Aggiunge che anch'egli ha diritto alla liquidazione della sua quota in ragione dall'intervenuta ricostituzione del patrimonio della società nella misura di L. 44 milioni.

Con il secondo motivo il ricorrente incidentale deduce violazione dell'art. 2736 c.c., n. 2 e degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Il giuramento prestato non poteva che avere effetti per tutte le parti del giudizio, con la conseguenza della condanna del C. e del L. a ricostituire il patrimonio della società, su cui avrebbe dovuto essere liquidata la quota delle eredi del D.S., non anche del V. che non lo aveva domandato. Di qui la conclusione che difettavano i presupposti per la condanna del V. alle spese del giudizio ed anche alla compensazione delle stesse.

3. Va anzitutto disposta la riunione di tutti i ricorsi, ivi compresi il nr. 3052/04 ed il nr. 4912/04, ex art. 335 c.p.c..

Il primo motivo del ricorso principale del C. (nonchè del ricorso del L., di identico contenuto) non è fondato.

Il C. ed il L. sono stati convenuti in giudizio sia in proprio, quali soci della s.n.c. Habitat, sia quali amministratori e legali rappresentanti della società. Lamentano i ricorrenti che poichè dall'art. 12 dell'atto costitutivo risultava che l'amministrazione della società era affidata ad un consiglio di amministrazione di cui facevano parte tutti i soci, il rapporto processuale doveva essere instaurato anche nei confronti del V., che in virtù della ricordata clausola rivestiva anch'egli la qualità di amministratore.

in proposito occorre rilevare che la sentenza impugnata ha dato atto che la sentenza di primo grado aveva accertato che, nonostante il tenore dell'art. 11 dell'atto costitutivo, la società era amministrata esclusivamente dal C. e dal L., circostanza questa che i ricorrenti mostrano di contestare in ricorso, senza però indicare specificamente il motivo di appello con cui sarebbe stata impugnata la statuizione del Tribunale, sì che sul punto i ricorsi non soddisfano il requisito di autosufficienza. Va poi aggiunto che questa Corte ha affermato che la domanda di liquidazione della quota di una società di persone (o di fatto) da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società medesima quale unico soggetto passivamente legittimato.

Il contraddittorio nei confronti della società può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui non sia convenuta la società, ma siano citati in giudizio tutti i suoi soci (Cass. 5.4.2006, n. 7886; Cass. 23.5.2006, n. 12125), come appunto è avvenuto nel caso di specie in cui le eredi del D.S. hanno convenuto in giudizio anche il V.. Ne deriva che non sussiste violazione del contraddittorio nè nullità della sentenza di primo grado.

Poichè dunque il contraddittorio è stato ritualmente instaurato nei confronti della s.n.c. Habitat è inconferente la censura in cui si deduce che unica legittimata passiva all'azione di liquidazione della quota è la società, non senza aggiungere che dalla legittimazione della società non può ricavarsi il difetto di legittimazione dei soci. Anche riconoscendo, come si vedrà più avanti, che la regola della solidarietà tra i soci è stabilita a favore dei terzi che vantino crediti nei confronti della società, e non è applicabile alle obbligazioni della società nei confronti dei soci medesimi, conformemente alla regola generale secondo cui nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di taluno di essi, ancora resta da pronunciare sulla domanda nei limiti della quota interna di responsabilità di ciascun socio (Cass. 5.5.2004, n. 8531).

4. Il secondo motivo è parzialmente fondato. Va anzitutto osservato che è inammissibile la censura con cui il ricorrente principale ed il L. deducono che la domanda di rendiconto sarebbe stata inammissibile perchè non formulata con l'atto introduttivo del giudizio, si che essa avrebbe costituito domanda nuova sulla quale non sarebbe stato accettato il contraddittorio. In proposito è sufficiente rilevare che la Corte d'appello ha sottolineato che erano stati il C. ed il L. a dichiarare nel verbale di udienza del 12.3.1979 di essersi offerti di rendere il conto e che vi era richiesta in tal senso, sia pur implicita, contenuta nell'atto di citazione perchè le attrici lamentavano proprio il mancato rendimento del conto da parte dei convenuti, si che l'ordine di rendere il conto pronunciato dal G.I. corrispondeva ad istanza formulata da entrambe le parti.

Tale statuizione della sentenza impugnata non è stata censurata dai ricorrenti, si che il motivo per questa parte è inammissibile.

E' poi infondato il rilievo con cui si deduce che unico soggetto legittimato alla domanda di rendiconto sarebbe stata la società e non il C. ed il L. e che l'ordinanza ammissiva del giuramento avrebbe dovuto essere notificata alla società in ragione della sua contumacia. In realtà, come si è visto, la società non era contumace perchè era stata chiamata in giudizio in persona dei soci amministratori, vale a dire del C. e del L., nè può parlarsi di difetto di legittimazione di costoro a rendere il conto, anche se sul punto la motivazione addotta dalla Corte d'appello deve essere integrata. Invero ai sensi dell'art. 2261 c.c., comma 2, i soci amministratori, quando il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, sono tenuti a rendere il conto dell'amministrazione agli altri soci, salvo che sia contrattualmente previsto un termine diverso. In dottrina è stato chiarito che tale obbligo dei soci amministratori riquarda la sola ipotesi in cui l'amministrazione non sia svolta da tutti i soci, ma come si è visto, nel caso in esame l'amministrazione faceva capo ai soli C. e L.. E' poi prevalente in dottrina l'opinione che, nonostante la lettera della legge, l'obbligo di rendiconto si traduca nel dovere di redigere un vero e proprio bilancio di esercizio, assoggettato in linea di massima alle norme dettate per la redazione del bilancio delle società di capitali. Anche la giurisprudenza di merito si è espressa nel senso che al rendiconto redatto dagli amministratori sono applicabili l'art. 2423 c.c. e ss..

L'art. 2289 c.c. per quanto concerne la liquidazione della quota del socio receduto o defunto prevede che essa sia fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento relativamente al socio della cui quota si discute.

Si tratta dunque di redigere una situazione patrimoniale straordinaria, che secondo dottrina può essere qualificata come un vero e proprio bilancio straordinario, diretto al fine di determinare il reale valore della quota, tenendo conto dell'effettiva consistenza economica dell'azienda sociale, ivi compreso l'avviamento.

Pare allora ragionevole leggere congiuntamente gli artt. 2261 e 2289 c.c. concludendo che l'obbligo dei soci amministratori di rendere il conto, previsto dalla prima norma, riguardi anche la situazione patrimoniale straordinaria relativa alla liquidazione della quota, atteso che anche in questo caso si tratta di individuare la consistenza del patrimonio sociale alla luce degli atti di gestione posti in essere durante la vita della società dai soci amministratori a fronte di un obbligo nei confronti del socio receduto o degli eredi del socio defunto che grava sulla società in quanto tale.

Correttamente pertanto la Corte d'appello ha ritenuto che anche in siffatta ipotesi sussista il diritto-dovere dei soci amministratori di rendere il conto al fine di consentire la formazione della situazione patrimoniale aggiornata, obbligo che, come ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte, si connette alla circostanza che l'onere di provare il valore della quota del socio defunto incombe ai soci superstiti ex art. 2284 c.c. (e si può ora dire alla società alla luce della giurisprudenza che ne riconosce la legittimazione passiva) e non agli eredi (Cass. 19.4.2001, n. 5809).

Di conseguenza di fronte all'inadempimento da parte dei soci- amministratori e della società dell'obbligo di rendere il conto della gestione ai fini della formazione della situazione patrimoniale aggiornata, ben può il giudice deferire ai soci stessi, nella loro qualità di amministratori, il giuramento suppletorio, ai fini della determinazione del quantum debeatur. Non rileva, pertanto, che dalla c.t.u. esperita in primo grado fosse risultato che la situazione patrimoniale della società era passiva, posto che tale deduzione si traduce in una immotivata e generica censura di fatto alla valutazione compiuta dal giudice di merito in ordine alla sussistenza dei presupposti per il deferimento del giuramento. Come si è già detto, l'onere di

provare il valore della quota gravava sui soci- amministratori e, a fronte dell'inadempimento a tale obbligo, era giustificato, secondo la discrezionale valutazione del giudice di merito, deferire il giuramento suppletorio.

Nè rileva, infine, che il dante causa delle attrici controricorrenti avesse partecipato all'amministrazione, posto che il fatto generatore del diritto alla liquidazione della quota in capo alle eredi è successivo e da esso deriva l'obbligo di rendimento del conto. Se è vero infatti che la giurisprudenza ha escluso il diritto al rendiconto del socio che ha partecipato all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2261 c.c. (Cass. 14.12.1998, n. 12531), tale esclusione riguarda il rendiconto che gli amministratori sono tenuti a dare in relazione alla loro gestione, non la differente situazione in cui gli amministratori sono tenuti a redigere, in nome e per conto della società, una situazione patrimoniale straordinaria ai fini della liquidazione della quota del socio defunto, di un fatto cioè che presuppone il venir meno del rapporto di amministrazione in capo al socio stesso, ed è diretto al soddisfacimento dei diritti non del socio, ma degli eredi.

La censura è invece fondata nella parte in cui il ricorrente principale ed il L. si dolgono che sia stata fatta valere nei loro confronti la responsabilità solidale ed illimitata del socio di s.n.c..

Questa Corte ha infatti rilevato che la regola della solidarietà tra i soci è stabilita a favore dei terzi che vantino crediti nei confronti della società, e non è applicabile alle obbligazioni della società nei confronti dei soci medesimi, conformemente alla regola generale secondo cui nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi (Cass. 5.5.2004, n. 8531).

Ne deriva che la condanna dei soci va limitata alla loro quota interna di responsabilità, che peraltro può essere determinata da questa Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto e stante il disposto dell'art. 2263 c.c. per cui, salvo prova contraria, le quote si presumono uguali. La condanna del C. e del L. va pertanto determinata nel 25% della quota del defunto Di.Sa., il cui valore è già stato determinato dal giudice di merito in L. 11 milioni, e quindi in L. 2.750.000, pari ad Euro 1420,26, oltre interessi dalla data della domanda.

5. Il primo motivo del ricorso incidentale del V. non è fondato. Questi nel giudizio di appello ha dedotto in via principale che il giuramento estimatorio prestato dalle eredi D.S. era inammissibile e, in subordine che l'eventuale attivo doveva essere versato alla s.n.c. Habitat dagli amministratori C. e L. che lo avrebbero occultato con una falsa contabilità e che alla ripartizione di tale attivo aveva diritto anch'egli V..

Come si è detto, il valore della quota del socio defunto deve essere determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2289 c.c..

Ciò non comporta, come sostiene il ricorrente incidentale, la necessità della condanna dei soci superstiti a versare alla società una somma pari all'ammontare del patrimonio quale determinato alla data dello scioglimento del rapporto sociale relativamente al socio.

Ciò perchè non è in alcun modo possibile tener conto del fatto che, secondo la c.t.u. esperita in primo grado, la situazione patrimoniale della società sarebbe stata negativa in ragione delle perdite subite dalla società. Come si è detto, infatti, era onere della società e dei soci amministratori provare il valore della quota, si che non avendo essi assolto tale onere, ben poteva il giudice di merito deferire il giuramento suppletorio, ritenendo evidentemente raggiunta una semipiena probatio in ordine al valore positivo della quota del socio defunto.

Come risulta peraltro dalla sentenza impugnata le attrici sono state ammesse a determinare con giuramento la somma loro dovuta a titolo di liquidazione della quota. Il giuramento non è pertanto idoneo, a prescindere dai limiti soggettivi dello stesso, a determinare il valore complessivo del patrimonio della società nè l'ammontare della quota del V..

Il secondo motivo è del pari infondato.

IL CASO.it

La Corte d'appello ha ritenuto di compensare le spese nei rapporti tra il V. e le eredi del Di.Sa., appellate, ciò dopo aver ritenuto infondata la domanda di queste ultime di condanna anche del V. al pagamento in via solidale dei valore della quota del socio defunto e dopo aver affermato che il V. non aveva titolo a pretendere il riconoscimento del diritto alla liquidazione della sua quota sull'attivo della s.n.c. asseritamente occultato dai soci amministratori. La compensazione è stata pertanto disposta in ragione della soccombenza reciproca delle parti, sì che non può affermarsi che la Corte d'appello non abbia motivato in proposito.

Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite dell'intero giudizio tra il C. ed il L. da una parte e le eredi D.S. dall'altra nella misura di un terzo.

Per i restanti due terzi le spese vanno poste a carico del C. e L., così come liquidate dal Tribunale e dalla Corte di appello. Per il giudizio di Cassazione tali spese vanno liquidate per l'intero in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari.

Il V. va invece condannato alle spese in favore delle eredi D.S., liquidate in Euro 2,200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari.

P.Q.M.

IL CASO.it

La Corte, riuniti i ricorsi ivi compresi il nr. 3052/04 ed il nr.

4912/04, rigetta il primo motivo dei ricorsi C. e L., accoglie nei limiti di cui in motivazione il secondo motivo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, condanna il C. ed il L. al pagamento in favore delle eredi D.S. della somma, ciascuno, di Euro 1420,26 oltre interessi legali a far tempo dal 3.11.1978; rigetta il ricorso incidentale V.

Compensa per un terzo le spese dell'intero giudizio tra il C., il L. e le eredi D.S..

Condanna il C. ed il L. al pagamento in favore delle eredi D.S. per i restanti due terzi, così come liquidate dal Tribunale e dalla Corte di appello e le liquida per il giudizio di Cassazione, per l'intero, in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Condanna il V. alle spese in favore delle eredi D.S., liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 novembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2009